

1.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio 500/A X Legislatura


*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **288** del 21/12/2016

Nuove norme in materia di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni. Adeguamento della normativa regionale al D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150".





REGIONE PUGLIA

SDL/ALI/2016/00006

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

"Nuove norme in materia di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni. Adeguamento della normativa regionale al D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150".

Il Servizio di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni della Regione è di fondamentale importanza per:

- a) incrementare lo sviluppo economico del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine pugliese e il patrimonio boschivo;
- b) sostenere lo sviluppo della competitività delle filiere agricole e forestali regionali, favorendo nel contempo l'uso sostenibile delle risorse naturali da impiegare nei processi produttivi;
- c) ottemperare agli obblighi posti a carico della Regione Puglia dall'osservanza delle prescrizioni previste dal Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al D.Lgs. n. 150/2014 e alla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La Regione Puglia è attualmente dotata del seguente quadro normativo:

- la l.r. 24/04/1980, n. 32, recante "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti", con la quale promuove l'attuazione sul territorio regionale di detto Piano attraverso un programma triennale di difesa attiva - approvato dal Consiglio regionale - che preveda interventi da effettuare nei tre anni, l'indicazione dell'affidatario, la determinazione degli obiettivi e il relativo il quadro finanziario.

La suddetta legge prevede che gli interventi riguardino un servizio di assistenza alle aziende agricole in materia di difesa attiva delle colture. Prevede, inoltre, una Commissione tecnica consultiva - con rappresentanti della Regione, delle Province, del mondo della ricerca scientifica, del MiPAAF, delle Organizzazioni professionali agricole, degli Ordini professionali e dei Consorzi di Difesa costituiti in Puglia ai sensi della L. 364/70 - che predispona il programma triennale. Il Programma viene, secondo la legge, affidato a soggetti diversi, nonché alla Regione medesima, e per la sua realizzazione è previsto un contributo regionale.

- La l.r. 03/02/1982, n. 9, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche", la quale stabilisce le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti i Consorzi di produttori agricoli e gli Organismi di cui al primo e secondo



- La l.r. 03/02/1982, n. 9, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche", la quale stabilisce le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti i Consorzi di produttori agricoli e gli Organismi di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 15/10/1981 n. 590, costituiti per la difesa attiva delle colture.

La legge determina le modalità per il riconoscimento regionale dei Consorzi di difesa e degli organismi per lo svolgimento delle attività di difesa attiva delle colture, l'attribuzione e l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo, la partecipazione dei Consorzi alla programmazione regionale è la concessione del contributo. Istituisce, inoltre, un comitato regionale pugliese dei consorzi e organismi di difesa.

- La l.r. 11/05/1990, n. 24, recante "Nuove disposizioni regionali e adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche", la quale dispone delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

L'art. 10 di detta legge individua i Consorzi di difesa delle produzioni intensive quali soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di difesa passiva delle colture. L'art. 11 prevede che detti Consorzi costituiscano l'Associazione regionale dei consorzi di difesa (Assocodipuglia), con funzioni di coordinamento dell'attività dei Consorzi medesimi, prevedendo che con Regolamento del Consiglio regionale si disciplinino i rapporti tra Associazione e Consorzi.

Con successive e conseguenti Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale, la Regione Puglia ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi - Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82 - quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia, rientrando nella difesa attiva delle colture.

Con risorse regionali e successivamente attraverso i diversi cicli di programmazione dei fondi strutturali destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale, a partire dal settennio 1994-2000, è stato realizzato un importante sistema informativo agroambientale di supporto alle scelte programmatiche della Regione Puglia mediante l'acquisto di stazioni di rilevamento, apparecchiature, software e strutture connesse.

Detta dotazione, unitamente all'organizzazione e alle competenze professionali necessarie, ha permesso l'erogazione dei servizi specialistici in materia di agrometeorologia, lotta integrata e assistenza agronomica alle colture agrarie da parte dei Consorzi di Difesa delle produzioni intensive della Puglia e dell'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa, nell'ambito del summenzionato Piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie.

Pure nella necessità - avvertita e riconosciuta dal legislatore regionale - di continuare a garantire un servizio di assistenza tecnico-agronomica e meteo-climatica agli agricoltori in funzione di difesa attiva, attraverso lo studio e l'analisi dei fenomeni atmosferici, la raccolta e l'elaborazione sistematica di dati agrometeorologici, l'identificazione e l'esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, l'attuale impianto normativo non appare adeguato al mutato quadro della legislazione comunitaria e nazionale, in particolare per la materia relativa agli affidamenti.

A conferma di quanto sopra, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso parere negativo in merito alle legislazioni regionali riguardanti il riconoscimento dei consorzi di difesa delle produzioni intensive non coerenti con la novella legislativa di cui al D.lgs n. 102/2004, ispirata al principio di una maggiore apertura concorrenziale del mercato di tutti gli organismi di difesa, nonché di altri soggetti idonei.



*[Handwritten signature]*

Con la presente legge, si provvede a porre in essere uno specifico intervento finalizzato a disapplicare l'attuale normativa, con la finalità di aggiornare l'impianto legislativo regionale alla base della fornitura del suddetto servizio, ai principi di concorrenza e di eliminazione delle barriere all'accesso al mercato specifico.

Tale impianto legislativo assicurerà, inoltre, la migliore valorizzazione del sistema informativo agroambientale, costituito stazioni di rilevamento, apparecchiature, software e strutture connesse, tramite affidamenti in regime di concessione.

Consentirà, infine, la piena applicazione da parte della regione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in applicazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare, si specifica quanto segue:

L'articolo 1 descrive le finalità della legge. In particolare individua la necessità che la Regione Puglia continui a disporre di un servizio, ad oggi tra i più avanzati in Italia, a supporto delle imprese agricole regionali, ma anche della stessa regione, nelle sue funzioni di programmazione, pianificazione e protezione civile.

L'articolo 2 prevede che le funzioni inerenti il servizio di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni siano svolte per il tramite dall'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali - ARIF, istituita con L.R. 25 febbraio 2010, n.3, in piena coerenza con le direttive regionali e sotto il coordinamento dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Risorse Agroalimentari.

L'articolo 3 definisce le attività per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni, nonché le modalità per l'approvazione dei programmi degli interventi.

L'articolo 4 stabilisce le modalità del finanziamento per l'esercizio delle funzioni.

L'articolo 5 attribuisce l'azione di vigilanza alla Regione Puglia.


L'articolo 6 sancisce il principio della qualificazione delle unità di personale che l'Agenzia può assumere, previo espletamento di idonee procedure concorsuali, precisando che lo stesso deve essere dotato di specifiche competenze e professionalità, data la natura specialistica del servizio.

L'articolo 7 amplia la dotazione organica dell'Agenzia in funzione delle funzioni di cui alla legge.

L'articolo 8 abroga il previgente quadro normativo, ormai obsoleto.

L'articolo 9 dichiara la legge urgente, ai fini della sua entrata in vigore.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione,  
Riforma fondiaria, Caccia e pesca/Foreste  
Dott. Leonardo Di Gioia



## DISEGNO DI LEGGE

"Nuove norme in materia di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni. Adeguamento della normativa regionale al D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150".

## Articolo 1

## Finalità

1. La presente legge è finalizzata all'adeguamento delle funzioni regionali in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni alla normativa nazionale e comunitaria.
2. Scopi della presente legge sono:
  - a) incrementare lo sviluppo economico del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine pugliese e il patrimonio boschivo;
  - b) sostenere lo sviluppo della competitività delle filiere agricole e forestali regionali, favorendo nel contempo l'uso sostenibile delle risorse naturali da impiegare nei processi produttivi;
  - c) ottemperare agli obblighi posti a carico della Regione Puglia dall'osservanza delle prescrizioni previste dal Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al D.Lgs. n. 150/2014 e alla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

## Articolo 2

Funzioni regionali in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e difesa attiva delle colture agrarie

1. Le funzioni regionali in materia di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli agenti patogeni in relazione a quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) sono svolte per il tramite dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigative e Forestali - ARIF, istituita con L.R. 25 febbraio 2010, n.3, sotto il coordinamento dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Risorse Agroalimentari.
2. L'Agenzia di cui al comma 1 è delegata allo svolgimento di tutte le attività di cui al seguente art. 3.
3. L'Agenzia di cui al comma 1 esercita le funzioni di cui alla presente legge in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive che vengono ad essa impartite dalla Giunta regionale.
4. Con riguardo alle funzioni di cui al presente articolo, la relazione annuale sull'attività svolta e risultati conseguiti dall'Agenzia, redatta dal direttore generale ai sensi dell'art.8 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 3 comprende una sezione sulle attività svolte in attuazione della presente legge, che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle direttive impartite.

## Articolo 3

## Attività

1. Le attività per lo svolgimento delle funzioni regionali previste dal PAN in materia di difesa attiva delle produzioni agricole delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dagli



agenti patogeni riguardano:

- a) il monitoraggio agrofienologico e difesa integrata
- b) il servizio previsionale
- c) la certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica
- d) l'assistenza agronomica su concimazione e irrigazione
- e) la diffusione delle informazioni agrometeorologiche e climatiche
- f) la gestione della banca dati agrometeorologica climatologica,
- g) il laboratorio di analisi acqua e suolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 3, entro il 30 novembre l'Agenzia presenta il programma annuale degli interventi riguardanti le attività di cui al presente articolo, sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, contenente gli obiettivi, le attività, la loro ripartizione temporale, gli obiettivi misurabili ed il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale prevista dalla Giunta Regionale.

#### Articolo 4

##### Finanziamento

1. Le risorse già stanziare alla Missione 16 programma 1 Titolo 1 -capitolo 114110 costituiscono limite massimo di spesa e le relative risorse, distintamente individuate per il personale e per le attività, saranno trasferite all'Agenzia, fermi restando tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di vincoli di finanza pubblica con riferimento al "pareggio di bilancio".

#### Articolo 5

##### Vigilanza

1. La vigilanza sulla realizzazione delle attività di cui all'art. 3 è affidata alla Giunta Regionale, che la esercita avvalendosi dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Risorse Agroalimentari, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

#### Articolo 6

##### Personale

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della presente legge, l'Agenzia è autorizzata ad indire procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso delle specifiche competenze e professionalità relative alle predette attività. Il personale a tempo indeterminato è inserito nei ruoli organici dell'Agenzia previa idonea procedura selettiva e previo confronto con le RSU e le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative.
2. Per eventuali esigenze operative, l'Agenzia può avvalersi di personale a tempo determinato, da acquisire secondo le norme di legge.

#### Articolo 7

##### Dotazione organica

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2010, n.3 la dotazione organica dell'Agenzia è rideterminata in proporzione a quanto necessario allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.

#### Articolo 8

##### Abrogazioni



1. La L.R. 24 aprile 1980, n. 32 e s.m.i. "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dai parassiti", la L.R. 3 febbraio 1982, n. 9 e s.m.i. "Norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche" e gli artt. 10 e 11 della L.R. 11 maggio 1990, n. 24 "Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche", sono abrogati.

#### Articolo 9

##### Pubblicazione ed urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

